

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

N. 794

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1992

Nuove norme in materia di eleggibilità
a deputato e senatore

ONOREVOLI SENATORI. - La conclusione della legislatura parlamentare e la conseguente elezione del nuovo Parlamento ripropongono anche il problema della eleggibilità a deputato e a senatore con riguardo a coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale.

È noto che, in base alla legislazione vigente, i membri del Parlamento sono eleggibili a consigliere regionale, salva la opzione successiva in caso di elezione.

I consiglieri regionali, invece non sono eleggibili alla carica di deputato o di senatore.

L'articolo 7 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, afferma infatti, tra l'altro, che non sono eleggibili i deputati regionali o consiglieri regionali, e i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Tale norma aggiunge poi che «le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima dalla data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati».

Per cessazione delle funzioni, nei casi su riportati, si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta dalla formale presentazione delle dimissioni.

Le dimissioni preventive dall'incarico sono, dunque, obbligate per il consigliere regionale che vuole candidarsi al Parlamento: non esiste, al contrario, alcun obbligo di

dimissioni per il Parlamento che intende presentarsi alle elezioni regionali.

Il consigliere regionale si trova, pertanto, nella condizione di ineleggibilità, mentre il parlamentare si trova nella condizione di incompatibilità.

C'è, in sostanza, una condizione di non reciprocità che, a nostro giudizio, non ha oggettive ragioni di esistere.

Il problema è emerso recentemente in questa fine di legislatura, la prima, dopo l'avvento delle Regioni, ad essere ultimata con i problemi che, nel caso di specie, ne sono conseguiti.

Il Consiglio regionale della Toscana ha dato mandato alla Giunta regionale di investire del problema la Corte costituzionale affinché dichiari la incostituzionalità dell'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 per la parte riferita allo «status del consigliere regionale».

Poiché il precedente provvedimento della Corte in argomento pare scarsamente convincente, riteniamo opportuno l'intervento del legislatore nazionale affinché elimini detta condizione di non reciprocità, nel senso di prevedere anche per i consiglieri regionali intenzionati a candidare alla Camera o al Senato la condizione di incompatibilità anziché quella di eleggibilità.

È evidente che l'approvazione della presente proposta implicherebbe la non presentazione delle preventive dimissioni da consigliere regionale e, in casi di elezione al Parlamento, la opzione tra l'incarico di consigliere regionale e quello di parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I deputati regionali o consiglieri regionali, i presidenti delle Giunte provinciali, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti, sono eleggibili a deputato e senatore.

2. Gli eletti di cui al comma 1 devono dichiarare per quale carica intendano optare.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 va resa rispettivamente alla Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non più tardi del giorno precedente quello della convocazione del ramo del Parlamento di appartenenza.

4. In mancanza dell'opzione nei termini suddetti, si intende prescelta la carica parlamentare con conseguente decadenza dagli altri incarichi.

Art. 2.

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.